DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1456 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2024

che designa un impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 ([1]), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione ([2]) prevede che gli impianti di prova pubblici degli Stati membri siano designati come impianti di prova dell'Unione a seguito di un invito a manifestare interesse.

(2) La Commissione ha pubblicato l'invito a manifestare interesse GRO/IMA/23/2711/13161 per due categorie: prodotti da costruzione e progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.

(3) L'istituto HBLFA Francisco Josephinum ha presentato una candidatura nell'ambito dell'invito a manifestare interesse GRO/IMA/23/2711/13161 per la selezione come impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.

(4) La candidatura è stata valutata conformemente alle norme applicabili e alle condizioni stabilite nell'invito a manifestare interesse.

(5) Sulla base dei risultati della valutazione è opportuno designare l'istituto HBLFA Francisco Josephinum come impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica

L'istituto HBLFA Francisco Josephinum, Weinzierl 1, AT 3250 Wieselburg, è designato come impianto di prova dell'Unione per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica.

Articolo 2

Riesame della designazione

La designazione come impianto di prova dell'Unione di cui all'articolo 1 della presente decisione è riesaminata conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 entro il 18 giugno 2029, e successivamente ogni cinque anni.

([1]) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell'Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 192 del 21.7.2022, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1267/oj).

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN